



Partecipazione alla gara ai sensi D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii, avente ad oggetto la l'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Secondaria, a scomputo oneri, relative al Parco Pubblico di fase B1 con opere a verde, illuminazione, pavimentazioni e arredo urbano nell'ambito del P.I.I. CityLife "Quartiere Storico di Fiera Milano".

QUESITO N° 4

Rif. punto 12.10 della lettera di invito :

"... i concorrenti inseriscono nella busta "A – Documentazione Amministrativa" di cui al precedente punto 12.1 anche la seguente ulteriore documentazione: Certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5 D.Lgs. n.152/2006 relativo alle attività di cui alla Categoria 9 classe d."

Quesito:

1. La mancata iscrizione all'Albo sopra menzionato relativa alle attività di cui sopra da parte dell'ATI può essere oggetto di esclusione?
2. Nel caso la costituenda ATI non ne sia in possesso può ottemperare a suddetto requisito mediante subappalto ad azienda munita di certificato così come richiesto al punto 12.10 della lettera di invito?

CHIARIMENTO N° 4

In riferimento ai quesiti rivolti, si evidenzia che per la presente gara NON è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e che, pertanto, il punto 12.10, costituendo mero refuso, deve considerarsi come inesistente.

La mancata iscrizione al suddetto Albo non determina quindi l'esclusione dei concorrenti, né dovrà essere prodotta in gara alcuna documentazione al riguardo.